



**COMUNE DI GALBIATE
PROVINCIA DI LECCO**

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 29/04/2019

INDICE

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

Art. 7 - Suddivisione in lotti

Art. 8 - Centrali di committenza

CAPO II - Fondo per lavori

Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo e costituzione del fondo

Art. 10 - Disciplina delle varianti

Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III - Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo e costituzione del fondo

Art. 13 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV - Norme comuni

Art. 15 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 16 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 17 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

Art. 18 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito lavori

Art. 19 - Principi in materia di valutazione

Art. 20 - Funzioni articolate e singole

Art. 21 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 22 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 23 - Conclusione di singole operazioni

CAPO V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 - Decorrenza

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

Il presente Regolamento è stato oggetto di informativa sindacale.

CAPO I Principi generali

Art. 1 Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2,00% sull'importo posto a base di gara.

2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 11 nel caso di lavori e articolo 14 nel caso di servizi/fornitura, tra i soggetti di cui all'articolo 2;

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:

- all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel quadro economico dell'opera, come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.

4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.

Art. 2 Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;

- soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo (e/o certificato di regolare esecuzione);
- soggetti incaricati della verifica di conformità;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3 Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con apposito provvedimento del Responsabile d'Area, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.

2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.

3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati le tempistiche dei relativi adempimenti, secondo le esigenze richieste dall'Amministrazione raffrontate con la programmazione delle attività d'ufficio.

4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal Responsabile d'Area, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile d'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti per ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Art. 5 Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2,00% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

Tabella A – Lavori Pubblici

Classi di importo dei Lavori	Percentuali da applicare
fino ad euro 1.000.000	2,00%
per la quota oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	1,80%
per la quota oltre euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	1,60%
per la quota oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	1,40%
per la quota oltre euro 25.000.000	1,00%

Tabella B – Servizi / Forniture

Classi di importo dei Servizi / Forniture	Percentuali da applicare
fino ad euro 500.000	2,00%
per la quota oltre euro 500.000	1,50%

Art. 6 Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori in amministrazione diretta;
- c) i lavori di importo inferiore ad euro 10.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad euro 10.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

Art. 7 Suddivisione in lotti

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (art. 3, lett. gg), ovvero "prestazionale" (art. 3, lett. ggggg).

Art. 8 Centrali di committenza

- 1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo secondo quanto stabilito dalla specifica convenzione che regola i rapporti con la S.U.A.
- 2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice.

3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 9 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo e costituzione del fondo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici.
2. Per i lavori fino a 100.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del progetto da porre a base di gara.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti.
4. Il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a lavori viene quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico, costituito da una somma non superiore al 2,00% dell'importo dei lavori posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 10 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare un incremento dell'incentivo, sempre che comportino opere aggiuntive, sia all'interno del medesimo quadro economico sia necessitando di uno stanziamento di maggiori risorse. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme necessarie all'attuazione della variante. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

Art. 11 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzione / prestazione	Percentuale fondo
Responsabile unico del procedimento	20,00%
Responsabile della programmazione	2,00%
Verificatore della progettazione	10,00%
Predisposizione atti di gara e verifiche d'ufficio*	8,00%
Direzione lavori **	30,00%
Collaudo tecnico-amministrativo / C.R.E.	10,00%
Collaboratori tecnici	10,00%
Collaboratori amministrativi	10,00%
Totale	100,00%

- * In caso di attività svolta dalla S.U.A., in riferimento all'art. 8, la quota relativa alla funzione "Predisposizione atti di gara e verifiche d'ufficio" non verrà riconosciuta al personale interno; nel caso in cui la quota dovuta alla S.U.A. sia superiore rispetto a detta quota, la differenza verrà ripartita in detrazione in quota parte uguale su tutte le voci di "funzione/prestazione", escluso il "Responsabile della Programmazione";
- ** a) nel caso di incarico esterno di direzione lavori e di svolgimento del coordinamento della sicurezza da personale interno, al personale interno verrà riconosciuta la quota parte per l'attività svolta pari al 10,00% rispetto al fondo (rispetto alla quota complessiva del 30,00%);
- b) nel caso di svolgimento della direzione lavori con personale interno e di svolgimento del coordinamento della sicurezza mediante incarico esterno, al personale interno verrà riconosciuta la quota parte per l'attività svolta pari al 20,00% rispetto al fondo (rispetto alla quota riservata del 30,00%)

2. In applicazione all'art.20, ciascuna delle percentuali definite per le singole "prestazioni", potrà essere suddivisa a discrezione del Responsabile d'Area tra i diversi soggetti hanno contribuito concretamente allo svolgimento della specifica funzione tecnica.

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 12 Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo e costituzione del fondo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma biennale di forniture e servizi.
2. Per le forniture di importo fino a 40.000 euro è richiesto il provvedimento di approvazione del Capitolato Speciale d'Appalto da porre a base a di gara.
3. Il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture viene quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato, costituito da una somma non superiore al 2,00% dell'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

Art. 13 Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. L'incentivo verrà corrisposto per tutti quegli appalti che contengono gli elementi di cui all'art. 23, comma 15 del Codice.

Art. 14 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

Funzione / prestazione	Percentuale fondo
Responsabile unico del procedimento	25,00%
Responsabile della programmazione	2,00%
Predisposizione atti di gara e verifiche d'ufficio *	8,00%
Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	35,00%
Collaboratori tecnici	15,00%
Collaboratori amministrativi	15,00%
Totale	100,00%

* In caso di attività svolta dalla S.U.A., in riferimento all'art. 8, la quota relativa alla funzione "Predisposizione atti di gara e verifiche d'ufficio" non verrà riconosciuta al personale interno; nel caso in cui la quota dovuta alla S.U.A. sia superiore rispetto a detta quota, la differenza verrà ripartita in detrazione in quota parte uguale su tutte le voci di "funzione/prestazione", escluso il "Responsabile della Programmazione";

2. In applicazione all'art.20, ciascuna delle percentuali definite per le singole "prestazioni", potrà essere suddivisa a discrezione del Responsabile d'Area tra i diversi soggetti hanno contribuito concretamente allo svolgimento della specifica funzione tecnica.

CAPO IV Norme comuni

Art. 15 Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al personale con qualifica dirigenziale, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100% dell'aliquota prevista per la funzione direttamente svolta in modo autonomo, o comunque nella misura definita discrezionalmente dal Responsabile d'Area in caso in cui l'attività sia stata svolta in forma congiunta dal personale con qualifica dirigenziale e dai collaboratori.

Art. 16 Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

1. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata tenendo conto delle attività effettivamente svolte internamente, al netto della quota "teorica non spettante" riguardante le attività svolte esternamente, come accertato dal RUP d'intesa con il Responsabile d'Area.

Art. 17 Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 18 Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per cause imputabili esclusivamente a colpa diretta per negligenza, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, per cause imputabili esclusivamente a colpa diretta per negligenza, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia opportunamente giustificato o conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice, ma sia dovuto ad errori imputabili alla condotta o negligenza del direttore lavori e ai suoi collaboratori, al RUP e all'ufficio della Direzione dei lavori, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.

4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, per cause imputabili esclusivamente a colpa diretta per negligenza, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di negligenze collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella seguente.

Tipologia	Misura	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 19 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote definite negli articoli precedenti. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto delle tempistiche definite per la specifica attività attribuita a ciascun soggetto;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura.

2. Le valutazioni di cui sopra verranno utilizzate per definire la ripartizione delle rispettive quote nel caso di funzioni svolte da più figure, in applicazione al seguente art. 20.

Art. 20 Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete al Responsabile d'Area attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al soggetto individuato per la specifica attività.

Art. 21 Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come definito discrezionalmente (per quanto possibile in modo proporzionale) dal Responsabile d'Area.

Art. 22 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile d'Area, previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti della struttura, da riportare quale parte integrante e sostanziale nella determinazione per la quantificazione e liquidazione degli incentivi; detta determinazione sarà trasmessa al soggetto competente in materia di gestione e amministrazione del personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene come segue:
 - per i lavori:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del progetto) per le fasi già svolte;
 - nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento, per le fasi rispettivamente svolte;
 - a seguito di avvenuta approvazione del collaudo / certificato di regolare esecuzione, per la liquidazione finale;
 - per le opere sospese o non realizzate, entro la scadenza dell'anno, in riferimento alle fasi svolte, con il limite del 50% per la quota prevista per il ruolo di RUP;
 - per servizi / forniture:
 - alla scadenza dell'anno di riferimento (anno di approvazione del progetto/CSA) per le fasi già svolte;
 - nell'anno/i successivo/i a quello di riferimento, per le fasi rispettivamente svolte;
 - a seguito di avvenuta approvazione e liquidazione finale, ad avvenuta conclusione del servizio/fornitura;
4. Ai fini della liquidazione, il Responsabile d'Area, nella propria determinazione per ciascun dipendente individuato addetto alle singole funzioni, riporta:
 - tipo di attività svolta;

- rispetto delle tempistiche in base alla programmazione delle attività d'ufficio;
- percentuale del fondo incentivante attribuita.

5. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico annuo lordo. Per trattamento economico annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Art. 23 Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
- b) per la verifica dei progetti, con la relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
- e) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- f) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale / certificato di regolare esecuzione.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 24 Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni, applicando il limite di cui al comma 5 dell'art.22 – secondo il principio di competenza – con riferimento all'attività svolta in ciascun singolo anno nel quale è maturato il diritto all'incentivo.

2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice, i quali restano assoggettati alla disciplina previgente.